

N. SENT. 3453/2014 N

N. R. G. 9/2014

N. Rep. 5065/2014

N. Cron. 3110/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUINTA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

La Dott.ssa [redacted] in funzione di Giudice Unico della V Sezione
Civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted] del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2009

cloudfinance TRA
Software Analisi Finanziaria in persona del legale
rappresentante pro tempore, arch. [redacted] (p.iva [redacted])

[redacted], tutti elettivamente domiciliati in Palermo presso lo studio dell'Avv. Serena
Lombardo che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

Attori

BANCO DI SICILIA S.P.A. (p. iva 09339391006) in persona del procuratore
speciale, dott. [redacted] elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio
dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende per mandato in calce alla
comparsa di risposta.



Convenuto

Conclusioni degli attori:

ritenere e dichiarare che il contratto di mutuo in oggetto è nullo ex art. 1418 I comma c.c. per contrarietà a norme imperative;

conseguentemente ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dagli attori in relazione al mutuo in oggetto;

ritenere e dichiarare che le garanzie reali ulteriori, menzionate in premessa, sono illegittime;


ritenere e dichiarare che il tasso di interessi da applicare al mutuo in oggetto è il tasso di interesse legale per violazione dell'art. 1284 c.c.;

conseguentemente, condannare l'istituto di credito convenuto a restituire agli attori le somme illegittimamente percepite a titolo di interessi che verranno determinate nell'espletanda c.t.u. o la maggiore o minore somma che il giudice riterrà equo determinare;

ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'anatocismo nel calcolo degli interessi compensativi, di proroga e di mora come esposto in narrativa;

conseguentemente, condannare la banca convenuta a restituire agli attori tutti gli importi indebitamente percepiti a titolo di interessi compensativi e/o di mora nonché le somme incassate a titolo di anatocismo;

2.



ritenere e dichiarare che i tassi di interesse applicati dall'istituto di credito superano i limiti dei tassi soglia determinati ai sensi dell'art. 1815 2° comma c.c., ovvero in subordine, ritenere e dichiarare che gli interessi dovuti sono quelli previsti dai singoli decreti ministeriali emessi in ottemperanza alla L. n. 108/96;

ritenere e dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia;

condannare l'istituto di credito alla cancellazione e/o rettifica *ab origine* dalla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia;


conseguentemente, condannare la mutuante al risarcimento dei danni economici subiti da quantificarsi nell'espletanda c.t.u., nonché dei danni alla lesione dell'immagine derivanti dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi che dovranno liquidarsi secondo equità;

in via subordinata:

nell'ipotesi in cui il contratto non dovesse ritenersi nullo, ritenere e dichiarare l'annullabilità del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1427 e ss per vizio del consenso a causa di dolo o, in subordine, errore essenziale;

conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla devono gli attori in relazione al mutuo in oggetto;

accertare l'esatto dare-avere tra le parti, secondo la risultanza dell'espletanda c.t.u. o nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà equo determinare;



con vittoria di spese e compensi di causa.

All'udienza di precisazione delle conclusioni ha inoltre insistito in quanto dedotto in memoria 183 VI comma n. 2 e nelle note critiche alla c.t.u. e nella richiesta di richiamo formulata all'udienza del 8.5.2013.

Conclusioni del convenuto:

ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Banco di Sicilia s.p.a. in ordine alla domanda di risarcimento danni conseguenti alla segnalazione Rischi della Banca d'Italia, domanda formulata dagli attori con atto di citazione notificato il 3.8.2009;

subordinatamente, nel merito ritenere e dichiarare infondata, inammissibile o con qualsiasi altra statuizione rigettare la domanda medesima;

ritenere e dichiarare infondate, inammissibili o con qualsiasi altra statuizione rigettare tutte le altre domande formulate dagli attori con l'atto di citazione;

condannare gli attori al pagamento delle spese del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori, la società quale mutuataria e quali terzi datori di ipoteca, hanno citato in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a. chiedendo:

a) la declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi inserite nel contratto di mutuo a tasso agevolato per consolidamento di passività agrarie, ex art 4 L. 30.1.1991 n. 31, stipulato in data 25.8.1995:

- per indeterminatezza del tasso applicato, superiore nel concreto a quello risultante dalla pattuizione scritta;
 - per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
 - per violazione delle norma sull'usura;
- b) la declaratoria di nullità dell'intero contratto per contrarietà a norma imperativa di legge, a motivo dell'eccesso di garanzie pretese dall'istituto mutuante a tutela del credito concesso, estese ai beni personali di terzi;
- c), in linea gradata, l'annullamento del contratto per vizio del consenso *sub specie* di dolo o, in subordine, di errore essenziale;
- d) la declaratoria di illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca di Italia con ordine alla convenuta di cancellazione della segnalazione e di risarcimento dei danni.

L'istituto di credito convenuto ha chiesto la reiezione delle domande, sostenendo la validità della pattuizione scritta degli interessi compensativi, l'assenza di effetti anatocistici, l'inapplicabilità *ratione temporis* della L. n. 108/198, entrata in vigore successivamente alla stipula della convenzione negoziale, l'inconfigurabilità di vizi del consenso, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze attinenti alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia.

Così schematizzate le posizioni delle parti, è documentalmente comprovato che, in data 25.8.1995, queste stipularono un contratto di mutuo <<da destinare al

consolidamento delle passività contratte per la gestione dell'Azienda sita in territorio di >> (premesse del contratto) per l'importo di £ 575.618.117 (art. 1), che la mutuataria si impegnava a restituire, con regolazione <<al tasso di riferimento del 13,70% determinato con D.M. in atto vigente ed agevolato del 3,45%, quest'ultimo pari al 25% del detto tasso di riferimento>> (art. 4), di rate di preammortamento <<alle scadenze semestrali del 30 giugno e del 31 dicembre, a partire da oggi e sino al 30.6.1998>> con interessi semplici <<nella misura del 3,45% annuo ... per tutto il tempo in cui la Regione concorrerà del pagamento di detti interessi nella misura del 10,25%, dovendo in difetto la ditta mutuataria corrispondere al Banco l'intera semestralità>> (art. 5) e, a partire dal primo luglio 1998, di 7 rate annuali di ammortamento, <<posticipate, uguali e costanti ...comprehensive di una quota di capitale e degli interessi determinati al tasso del 3,45% in ragione di anno, pari al 25% del suddetto tasso di riferimento del 13,70% stabilito con D.M. in atto vigente>> (art. 6).

Disciplinando in tali termini l'operazione di mutuo, le parti hanno esplicitato di volersi conformare alle previsioni della L. 30.1.1991 n. 31, conversione del D.L. 6.12.1990 n. 367 che, estendendo alla aziende agricole, singole o associate, colpite da siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 <<le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590>> (art. 1), ha previsto che alle medesime aziende potessero essere concessi finanziamenti di soccorso decennali,



con preammortamento triennale, al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.1985 (art. 4). Tale D.P.C.M. regola i <<tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione>> espressi in una percentuale del c.d. tasso di riferimento, mentre ai decreti annuali del Ministero del Tesoro -nel concreto è stato applicato il D.M. 21.12.1994- è rimessa la fissazione del tasso di riferimento.

Dalla documentazione prodotta in atti emerge poi che il piano di ammortamento per la restituzione del capitale è stato costruito secondo il sistema c.d. alla francese, articolato in rate costanti posticipate, composte da una quota capitale progressivamente decrescente e, in proporzione inversa, una quota crescente di interessi (a tasso fisso).

Tenuto conto delle allegazioni difensive delle parti, in fase istruttoria è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di acclarare l'entità del tasso effettivamente applicato al mutuo, la presenza di distorsioni anatocistiche correlate alla strutturazione del piano di ammortamento con il sistema c.d. alla francese, il superamento dei tassi soglia ex L. n. 108/86, con indicazione al consulente di ricalcolo del dovuto in funzione di diverse ipotesi alternative.



Depositata la consulenza, la cui conclusioni per il rigore logico che le sorregge si ritiene di condividere, è rimasto acclarato che:

- il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacchè non solo *“la quota di interessi di una determinata data ad una determinata scadenza viene calcolata moltiplicando il debito residuo alla scadenza precedente per il tasso contrattuale”* (pag 18 della relazione integrativa di c.t.u.), ma degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento *“al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione, non producendo quindi alcun effetto anatocistico”* (pg. 11 della prima relazione di c.t.u.);
- *“l’istituto bancario, nel sviluppare il piano di rimborso, ha correttamente applicato i criteri pattuiti”* (pg. 17 prima relazione);
- ciò nonostante, il costo complessivo dell’operazione, ovvero il rapporto tra capitale mutuato ed interessi complessivamente restituiti (o, meglio, interessi di cui è prevista la restituzione, giacchè il mutuario ha adempiuto solo parzialmente al proprio obbligo) in relazione alla durata dell’ammortamento, non corrisponde al 13,70%, ma al 20,01%; segnatamente, in applicazione del metodo dell’attualizzazione ad interesse semplice, a tenore del quale *“tutte le rate del piano di rimborso, pari a n. 13, di cui le prime n. 6 con scadenza semestrale e le successive n. 7 con scadenza annuale rimborsano ciascuna una quota del*

*capitale prestato ed una quota di interesse” (pg 25, relazione integrativa), si
“evidenzia che il tasso effettivo applicato è pari al 20,01%” (pg 26, relazione
integrativa).*

In altri termini, il lungo periodo di preammortamento, voluto dal legislatore (verosimilmente con finalità di ulteriore agevolazione delle aziende agricole in crisi, impegnate, nel primo triennio dalla stipula del mutuo, nella poco onerosa restituzione di rate di importo più contenuto, perchè non comprensive della quota capitale, e peraltro sostenute dal concorso della Regione Sicilia per il 75% del totale della quota interessi), durante il quale il capitale non forma oggetto di restituzione si che sulla sua interezza vengono calcolati gli interessi -al saggio convenuto-, determina una sensibile lievitazione del costo finale dell'operazione economica.

E se è vero che simile effetto è coesenziale alla strutturazione del piano di rimborso in due fasi, la prima di preammortamento, la seconda di ammortamento, è pur vero che delle sue concrete conseguenze economiche il mutuatario non venne in alcun modo avvertite.

E' dunque evidente che, anche a non voler considerare il superamento -nei fatti- del tasso di riferimento normativamente determinato (ancorchè questo sia ispirato a finalità di sostegno delle imprese in difficoltà per calamità naturali o eventi avversi di carattere eccezionale) e neppure il coinvolgimento dell'ente pubblico in un'operazione di sostegno all'imprese con costi -nei fatti- maggiori di quelli

esplicitati, resta, quale dato ineliminabile, un difetto di trasparente rappresentazione dell'entità del corrispettivo complessivo dovuto dal mutuatario per le somme ricevute in prestito, che incidono, con riferimento al decennio del piano di restituzione, nella misura nel 20,01% e non del 13,70% indicata in contratto.

Il difetto di compiuta indicazione di *<<ogni prezzo e condizione praticato>>*, per come invece imposto dall'art. 117 comma IV D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 determina l'applicazione della sanzione comminata dell'art. 4 L. 17.2.1992 n. 154, trasfuso nell'art. 117, comma VII, D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, che, quale norma imperativa, dispone l'integrazione automatica del contratto con sostituzione del saggio illegittimamente determinato con *<<il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuale o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione>>*.

L'attuazione concreta della norma necessita di un passaggio ermeneutico.

Occorre in primo luogo chiarire quale tra le due opzioni normativamente previste, ovvero i tassi minimi ed i tassi massimi dei buoni ordinari del tesoro, debba fungere da fonte di eteroregolamentazione del contratto. La natura chiaramente sanzionatoria della previsione -che fa gravare il peso della sanzione sulla parte che

ha predisposto il regolamento contrattuale- conduce a ritenere che l'espressione operazioni attive e passive cui è ancorata rispettivamente l'applicazione del tasso nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro debba essere riguardata dal punto di vista della banca, così che il primo si applicherà ogni qual volta questa sia creditrice del cliente ed il secondo, all'inverso, quando la banca rivesta il ruolo di debitrice: *“operazioni attive e passive devono essere intese con riferimento alla banca e dunque, rispettivamente quelle di erogazione del credito e di raccolta del risparmio ... la natura sanzionatoria della norma convince della bontà di tale interpretazione ermeneutica: il tasso di interessi previsto consegue pur sempre alla nullità della clausola contrattuale che lo aveva stabilito pattiziamente”* (Trib. Mantova, 10.9.2004); *“in relazione ai criteri di applicazione di detto tasso va in primo luogo precisato che per operazioni attive (cui si applica il tasso nominale minimo dei Bot) devono intendersi quelle a favore della banca ed a sfavore del cliente, mentre per operazioni passive (cui si applica il tasso nominale massimo dei Bot) quelle a sfavore della banca ed a favore del cliente; detta interpretazione, certamente più sfavorevole per la banca, appare la più ragionevole in quanto in linea con la natura, evidentemente sanzionatoria, della norma”* (Trib. Mantova, 3.2.2004, Trib. Mantova 21.1.2005); *“In caso di nullità per indeterminatezza della clausola avente ad oggetto la corresponsione da parte del correntista di interessi ultralegali, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra banca e cliente deve essere*



effettuato utilizzando l'interesse legale sino alla data di entrata in vigore del Tub - D.Lgs. n. 385 del 1993 - e, per il periodo successivo, impiegando il criterio fornito dall'art. 117 Tub e cioè applicazione del tasso minimo dei Buoni ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti" (Trib. Torino, 06/10/2009). Conforto normativo alla soluzione prescelta può trarsi dalla formulazione dell'art. 2 della L. 17.2.1992 n. 154, Norme sulla trasparenza bancaria, che benché abrogato dall'art. 161 del D.Lgs n. 385/93 offre comunque un'interessante chiave di lettura della volontà del legislatore. Prevedeva l'art. 2 che per le operazioni attive le banche dovessero indicare, oltre al tasso massimo di interesse, anche la misura degli interessi di mora: è evidente allora che le operazioni attive siano quelle a credito della banca ed a debito della clientela, non potendo diversamente spiegarsi la necessità di contemplare espressamente il saggio degli interessi di mora.

Infine, è stato chiarito dal legislatore che la misura degli interessi applicati in via sostitutiva non si riduce immutabilmente al tasso dell'emissione dei titoli risalente ai dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, senza possibilità di adeguamento alle sue eventuali successive variazioni. A simile soluzione, che cristallizzerebbe una volta e per sempre la misura degli interessi, rendendo il contratto di conto corrente una sorta di monolite insensibile al generale e concordato fluire di ogni forma di interessi (compreso il saggio legale, il tasso c.d. soglia definito dalla normativa antiusura, ovvero dalla L. n. 108/96), tutti, per via più o



meno diretta, agganciati alle variazioni del costo del denaro, è stata preferita quella che, previa comparazione tra tale saggio di interessi e quello, determinato in funzione di identici parametri ma riferito ai 12 mesi antecedenti ogni operazione, opti in concreto per il tasso, tra i due, più favorevole per il cliente.

La dimostrazione che questa sia l'unica conclusione interpretiva corretta promana dal dato, emergente dai conteggi sviluppati dal consulente tecnico (si vedano le tabelle alle pagine 9 e 14 della relazione integrativa di C.T.U.), per cui il tasso determinato ex art. 117 comma VII c.c. -rendimento minimo BOT nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto- (8,01%) risulta per alcuni trimestri (III trimestre del 2000 e del 2004) maggiore del tasso soglia antiusura fissato per operazioni analoghe (rispettivamente 7,87% e 6,26%), di modo che, aparendo a dir modo singolare che un tasso previsto per legge possa porsi in contrasto con altro criterio legale (e conseguentemente illogico, oltre che farraginoso, procedere alla sostituzione del tasso ex art. 117 comma VII D.Lgs n. 385/93 con il tasso soglia ex L. n. 108/96), risulta evidente la necessità di determinare il tasso oggetto di integrazione automatica optando, tempo per tempo, tra il più favorevole per il cliente fra il saggio di interessi rilevato nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto di mutuo (8,01%) e quello, determinato in funzione di identici parametri ma riferito ai 12 mesi antecedenti la scadenza di ogni rata.

Simile calcolo tuttavia non è stato sviluppato dal c.t.u. in quanto non richiesto, di modo che, con esclusivo riferimento a tale punto, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo affinché venga elaborato un ulteriore piano di ammortamento, rispettoso dei criteri menzionati, che correttamente determini il contenuto dell'obbligo risarcitorio della società mutuataria.

Proseguendo nella disamina, il riscontro di un vizio genetico del contratto, con il corollario sanzionatorio che ne consegue, esime dalla disamina della domanda, espressamente qualificata come subordinata di annullamento del contratto per vizio del consenso *sub specie* di dolo ed errore, nonché del profilo, rispetto al primo logicamente recessivo, dell'usurarietà sopravvenuta del tasso convenzionale, convenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96.

Ancora, nessuna violazione di legge, e men che meno una violazione di norma imperativa è dato ravvisare nella pretesa ad opera dell'istituto di credito di numerose garanzie reali a corredo dell'operazione di mutuo, non traducendosi in ogni caso l'eventuale eccesso di cautela del negozio accessorio di garanzia -né gli attori sono riusciti ad offrire convincente spiegazione del contrario- in motivo di nullità del contratto principale.

In ultimo, quanto alla doglianza relativa all'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca di Italia eseguita in data 24.5.1999, mentre la convenuta, che costituendosi ha dato atto di resistere in giudizio in qualità di

<<conferitaria da potere di Unicredit s.p.a. ... del ramo di azienda retail Sicilia risultante a seguito della incorporazione di Unicredit Banca s.p.a., Unicredit Banca di Roma s.p.a., Banco di Sicilia Società per Azioni e Bipop Carige s.p.a. in Unicredit s.p.a.>> non ha offerto elementi utili ad escludere la propria legittimazione, segnatamente ad escludere il rapporto in questione dal coacervo di quelli appartenenti alla conferente e da questa ceduti -in particolare non è stato illustrato il passaggio da Capitalia s.p.a. ad Unicredit s.p.a.-, gli attori, per contro si sono sottratti all'onere della dimostrazione del pregiudizio che adducono di aver sofferto in conseguenza ed altresì di allegare elementi utili ad una sua valutazione equitativa, sì che, incontestata l'affermazione di Banco di Sicilia s.p.a. di intervenuta cancellazione della segnalazione in data 30.7.2001, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.

La ripartizione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, V sezione civile- Specializzata in materia di Imprese, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando;


in parziale accoglimento delle domande proposte da

... con atto di citazione notificato a Banco di Sicilia s.p.a. in data 3.8.2009, dichiara nulla ex art. 117 comma IV D.Lgs.


1.9.1993 n. 385, la clausola relativa agli interessi corrispettivi del contratto di mutuo

stipulato in data 25.8.1995 e ne dispone la sostituzione con il criterio indicato al comma VII della medesima disposizione di legge;
rigetta ogni altra domanda formulata dagli attori;
dispone come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
rimette alla statuizione definitiva la regolamentazione delle spese di lite.

Palermo, 16 giugno 2014.

Il Giudice


ANCELLIERE
Giuseppa Costi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Biblioteca. 24/06/2014

